



REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2022, N. 7

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 13 LUGLIO 2022, N. 1

Modifica al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) pag. 42

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2022, N. 7

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento.

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024))

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della l.r. 22/2021, le parole: "Fondo di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo per anticipazione di cassa".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace))

1. Il comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 28/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature e materiali sanitari dismessi o il sostegno all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari è effettuata in favore di strutture sanitarie operanti in Paesi in via di sviluppo o in ritardo di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l'utilizzo delle apparecchiature e dei materiali stessi, tramite enti senza scopo di lucro operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, appartenenti al Terzo Settore e iscritti negli appositi registri o anagrafi nazionali o regionali."

Articolo 3

(Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Il comma 1 ter 2 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'articolo 33 della l.r. 22/2021, è sostituito dal seguente:

"1 ter 2. La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica."

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))

1. L'articolo 4 bis della l.r. 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 bis

(Conciliazioni stragiudiziali)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) e di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modificazioni e integrazioni, la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico può essere definita mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) o, qualora non esistente, dal comune, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente e dal presente articolo.
3. La conciliazione di cui al comma 1 è conclusa sulla base di una perizia di stima di cui all'articolo 4, comma 3, che tenga conto dei parametri economici definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione.
4. Per la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione del bene si tiene conto del valore di riferimento di cui al comma 3, incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno. All'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.
5. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.
6. L'abbattimento previsto al comma 4 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924.
7. Le somme introitate dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla l. 278/1957 o, qualora non esistente, dal comune, a seguito delle conciliazioni stragiudiziali riguardanti terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse, rispettivamente, della collettività dell'amministrazione separata dei beni di uso civico, se costituita, o del comune.
8. Il procedimento di cui al presente articolo, ivi compresa l'autorizzazione regionale di cui al comma 1, non produce alcun effetto in materia paesistico-ambientale e la destinazione d'uso del bene è determinata in ogni caso nell'ambito della pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato, ai sensi della vigente normativa."

Articolo 5

(Abrogazione del comma 7 dell'articolo 34 quater della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Il comma 7 dell'articolo 34 quater della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione può destinare eventuali economie di bilancio sulle risorse destinate alle azioni di incentivazione all'uso del trasporto pubblico di cui al comma 2 alla realizzazione di interventi di mobility management previsti nel Piano Spostamenti Casa Lavoro."

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. All'articolo 22 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "dei singoli interventi" sono inserite le seguenti: ", le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio sull'avanzamento degli stessi";
 - b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
 - "1 bis. In relazione alla diversa tipologia di contributi, la Giunta regionale determina i tempi di realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 21, comma 2, e concede eventuali proroghe in caso di comprovata necessità derivante da circostanze non imputabili al beneficiario e su motivata istanza dello stesso.
 - 1 ter. Decorso inutilmente il termine individuato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 bis, la Regione diffida il beneficiario a provvedere entro un congruo termine.
 - 1 quater. Decorso il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia, la Giunta regionale dispone la revoca del finanziamento e il recupero delle risorse già erogate, maggiorate degli interessi legali.
 - 1 quinquies. Nel caso in cui il beneficiario non provveda a rendicontare l'avanzamento degli interventi secondo le modalità definite ai sensi del comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 4.
 - 1 sexies. Ai contributi disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 8

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione.”.

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 2 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria))

1. L'articolo 25 della l.r. 2/2022, è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2022 dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10 e 15 della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 7.000,00 ed euro 13.000,00 per un totale di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:

Anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Anno 2024

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 10

(Adeguamento ai requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private)

1. Le strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle attività ai sensi della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni, e della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni, si adeguano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, approvati dalla Giunta regionale, secondo la tempistica di seguito indicata:
 - a) tre mesi per i requisiti organizzativi;
 - b) sei mesi per i requisiti impiantistici e tecnologici;
 - c) un anno per i requisiti strutturali.

2. I suddetti termini decorrono, in prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

1. All'articolo 13 della l.r. 13/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. In considerazione della situazione di alta severità idrica del Distretto dell'Appennino Settentrionale, come dichiarata in data 4 luglio 2022 dall'Autorità competente, al fine di garantire la realizzazione di interventi strutturali adeguati e coerenti con il piano d'ambito per assicurare le risorse potabili al territorio ricadente nell'ATO Ovest Imperia, nonché interventi emergenziali finalizzati a preservare l'uso idropotabile dell'acqua, a fronte della situazione di grave crisi idrica, è autorizzata l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 5.800.000,00 (cinquemilionioottocentomila/00) a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, a favore del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO Ovest Imperia.”;

b) al comma 2, il primo periodo è soppresso e la parola: “riduce” è sostituita dalle seguenti: “può ridurre”;

c) al comma 3, le parole: “nell'ambito del “Piano Nazionale degli interventi del settore idrico - sez. invasi” di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni”, sono soppresse.

Articolo 12

(Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue)

1. La Regione, al fine di ridurre i consumi della risorsa idrica e incrementare il riciclo e il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate nell'ottica del mantenimento e conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, adotta misure di risparmio idrico.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce criteri per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali, in funzione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, escluso il riutilizzo di acque reflue nell'ambito delle stesse attività che le hanno originate nel rispetto delle norme tecniche statali vigenti. Tali criteri costituiscono misura del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il rispetto dei criteri di cui al comma 2 è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13

(Disposizioni per l'utilizzo dell'acqua piovana)

1. La Regione, al fine di contribuire al razionale impiego delle risorse idriche e contrastare gli effetti della crisi idrica, adotta misure per promuovere la raccolta e il riutilizzo sia per uso pubblico che privato dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri che costituiscono misura del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2006, n. 8 (Istituzione dell'Onorificenza Croce di San Giorgio))

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 8/2006, le parole: "Il suo peso è di 22 grammi e il diametro di 4 centimetri.", sono soppresse.

Articolo 15

(Modifica all'articolo 47 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR."

Articolo 16

(Modifica all'articolo 47 ter della l.r. 36/1997)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 47 ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis non si applicano ai comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR."

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel primo periodo, le parole: "aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale,", sono soppresse;
 - b) alla fine, sono inserite le seguenti parole: "e non trova applicazione per i comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR".

Articolo 18

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua, definiti a seguito della consultazione e del coinvolgimento degli enti locali interessati e all'esito delle conferenze svolte ai sensi dell'articolo 22 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 14 bis della presente legge, sono riportati nelle cartografie contenute nell'Allegato A. I confini delle altre aree protette sono quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel Piano del Parco."

Articolo 19

(Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 47 bis

(Disposizioni di prima applicazione e transitorie per i territori di nuovo inserimento nelle aree protette)

1. Fino all'adozione della zonizzazione definitiva di cui al comma 3, ai territori di nuovo inserimento nelle aree protette contenuti nell'Allegato A di cui al comma 2 dell'articolo 14 si applica la zonizzazione provvisoria riportata nelle cartografie contenute nell'Allegato B.
2. Ai territori di nuovo inserimento nelle aree protette si applicano le disposizioni corrispondenti alla tipologia di zona contenute nei rispettivi Piani, tenuto conto della zonizzazione provvisoria di cui al comma 1.
3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle cartografie di cui agli Allegati A e B, gli Enti Parco adottano la zonizzazione definitiva aggiornando i relativi Piani.

Allegato A (articolo 14, comma 2)

Allegato B (articolo 47 bis).”.

Articolo 20

(Modifica al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, tra le parole: “pubblica sicurezza” e “gli interventi” sono inserite le seguenti: “che, per gli interventi di telenarcosi attuati direttamente, si possono avvalere del supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico, che provvede alla prescrizione, alla fornitura e al dosaggio della sostanza narcotica da impiegare nei singoli casi; tale supporto deve essere fornito nei modi e nei tempi più idonei ad assicurare la tempestiva rimozione dei rischi per la pubblica incolumità;”.

Articolo 21

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 10 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 quater. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le medesime disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale per le polizie locali, ove le stesse siano compatibili con la maggiore ampiezza della sfera territoriale di competenza e con la specificità delle funzioni esercitate.”.

Articolo 22

(Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))

1. L'articolo 44 della l.r. 4/2022, è sostituito dal seguente:

“Articolo 44

(Nucleo di valutazione)

1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale, composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, scelti tra soggetti esterni all'ente. La Giunta regionale individua uno dei tre componenti in qualità di presidente.
2. In sede di prima applicazione, ai fini del computo del cumulo dei mandati di cui al comma 1, non si tiene conto di ogni periodo comunque svolto come componente nell'organo denominato nucleo di valutazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere nominati tra coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto rapporti simili nei tre anni precedenti la designazione.
5. Il nucleo di valutazione:
 - a) rende il parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell'articolo 43, comma 1;
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità, fornendo i necessari pareri al riguardo;
 - c) misura e valuta la performance organizzativa dell'ente e ne monitora l'andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale e delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;
 - d) comunica tempestivamente all'Amministrazione regionale le eventuali criticità riscontrate;
 - e) valida la relazione sulla performance;
 - f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - g) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei direttori generali e dei direttori, nonché l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;
 - h) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori specifici requisiti per la nomina e individuate ulteriori funzioni anche secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.
7. L'ambito di competenza del nucleo di valutazione è esteso alle agenzie regionali.
8. Il compenso annuo onnicomprensivo, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, spettante ai componenti del nucleo di valutazione, relativamente all'attività prestata per la Regione, è determinato complessivamente in euro 18.000,00, assicurando comunque una maggiorazione del 20 per cento del compenso del presidente del nucleo. Il compenso spettante, pertanto, al presidente è determinato in euro 6.750,00 annui onnicomprensivi mentre quello degli altri componenti in euro 5.625,00.
9. Previa convenzione con le agenzie regionali, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione il compenso aggiuntivo dei componenti del nucleo di valutazione a carico delle agenzie regionali, che non potrà comunque superare la spesa complessiva sostenuta dagli stessi nell'anno 2021 decurtata del 30 per cento.”.

Articolo 23

(Misure urgenti di contrasto alla peste suina africana (PSA))

1. Al fine di contenere il dilagare della peste suina africana, la Regione Liguria, oltre a quanto disposto dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, attua adeguate politiche per la sorveglianza epidemiologica sui cinghiali e misure di contrasto e di eradicazione del virus della PSA e per la regolamentazione delle attività agro-silvo-pastorali, delle attività outdoor, della caccia al cinghiale e delle altre attività venatorie nelle aree interessate dalla PSA.
2. La Regione comunica al Commissario straordinario per la PSA entro il 1° ottobre di ogni anno:

- a) l'elenco delle zone in cui è suddiviso il territorio venabile per l'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva e delle rispettive squadre di assegnazione;
 - b) i componenti delle squadre di caccia al cinghiale e i nominativi dei rispettivi capisquadra e dei vice-capisquadra;
 - c) l'elenco di tutte le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie e dei rispettivi titolari.
3. A partire dal 2023 la Regione comunica altresì al Commissario straordinario per la PSA, entro il 1° giugno di ogni anno, i dati dei carnieri e gli abbattimenti per classi ponderali, riferiti al cinghiale per la stagione precedente.
 4. Gli ambiti territoriali di caccia (AATTCC) e i comprensori alpini (CCAA) il cui territorio ricade all'interno della zona infetta da PSA individuano e comunicano ai servizi veterinari territorialmente competenti e alla vigilanza regionale, secondo le modalità stabilite dalla Regione:
 - a) il nominativo del caposquadra abilitato e dei suoi vice, che lo sostituiscono in caso di assenza, per l'esercizio della caccia al cinghiale. Tali soggetti vigilano sul rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali stabilite dalla Regione; in assenza delle figure sopraccitate, i restanti componenti del gruppo, comunque organizzato, non possono esercitare la caccia al cinghiale;
 - b) l'indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione, le coordinate GPS del sito presso il quale sono raccolti i cinghiali abbattuti. Tale sito non può essere ubicato presso aziende suinicole. Le parti di carcassa, il sangue e i visceri sono trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
 5. È vietato in tutto il territorio della Regione interessato dalla presenza della PSA abbandonare parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
 6. I cacciatori, la vigilanza regionale e tutti coloro che rinvencono cinghiali morti sono tenuti a segnalare il ritrovamento al servizio veterinario territorialmente competente, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica. I servizi veterinari competenti per territorio effettuano i campionamenti e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Lo smaltimento della carcassa avviene sotto la responsabilità dei servizi veterinari territorialmente competenti.
 7. Il caposquadra e i suoi sostituti, di cui al comma 4 del presente articolo, hanno l'obbligo di seguire un apposito corso di formazione sulla biosicurezza organizzato dai rispettivi AATTCC e CCAA o dalle associazioni venatorie.
 8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 1 del d.l. 9/2022, le attività agro-silvo-pastorali, le attività outdoor, la caccia al cinghiale in braccata al di fuori dell'area di circolazione virale attiva e le altre forme di caccia sono consentite, in zona di restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, nel rispetto delle misure di biosicurezza e secondo quanto previsto dalla Regione con i provvedimenti già adottati, o con ulteriori atti da adottarsi, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

Articolo 24

(Modifica alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 12 (Norme per l'attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali))

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 12/2020, dopo la parola: "incerto" sono inserite le seguenti: "o comunque per ragioni topografiche".

Articolo 25

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 26

(Dichiarazione di urgenza)


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


Data a Genova addì 15 luglio 2022


IL PRESIDENTE


Giovanni Toti















































NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2022, N. 7

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Generale Assemblea e Bollettino Ufficiale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Alessandro Piana, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 33 in data 24 maggio 2022;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 maggio 2022, dove ha acquisito il numero d'ordine 123;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 del Regolamento interno e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alle Commissioni II, III e IV ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento interno, in data 31 maggio 2022;*
- d) *le Commissioni III, II e IV hanno espresso parere favorevole, a maggioranza, rispettivamente in data 23 giugno 2022, 27 giugno 2022 e 7 luglio 2022;*
- e) *la I Commissione ha espresso il parere favorevole, a maggioranza, di cui all'articolo 85 comma 1 e ha approvato il testo, a maggioranza con emendamenti, ai sensi dell'articolo 83 comma 1 del Regolamento interno, in data 11 luglio 2022;*
- f) *è stato esaminato e approvato, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2022;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 20 luglio 2022.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Lauro L. e Mai S.)**

con il disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione di codesta Assemblea legislativa, l'Ente Regione, al fine di ottemperare agli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, introduce modifiche a talune disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022, unitamente ad ulteriori disposizioni di adeguamento di alcune norme regionali, che, in sede di esame governativo, sono state oggetto di rilievi da parte dei Ministeri competenti, onde evitarne l'impugnativa. Occorre precisare come l'adeguamento delle anzidette disposizioni regionali avvenga secondo i testi concordati con il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i competenti Ministeri.

Venendo ad una sintesi delle disposizioni introdotte, si elencano i principali interventi previsti dall'Amministrazione regionale.

L'articolo 1 recepisce i rilievi formulati dal Ministero della Salute sull'articolo 30 della anzidetta legge regionale 22/2021, mediante la sostituzione del termine "Fondo di rotazione", ivi previsto, con quello più appropriato "Fondo per anticipazione di cassa", come proposto dal Ministero, con riguardo al fondo che A.Li.Sa. è autorizzata a costituire per l'attuazione del PNRR Sanità, prelevando una quota del Fondo sanitario regionale.

Con l'intervento normativo di cui all'articolo 2 viene ampliato il novero dei soggetti tramite i quali è possibile sostenere, con lo strumento della cessione a titolo gratuito di apparecchiature o il supporto all'acquisto, le strutture sanitarie operanti in paesi svantaggiati, consentendo, oltre agli enti di natura associativa, a qualsiasi ente senza scopo di lucro, attivo nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, appartenente al Terzo Settore e iscritto negli appositi registri o anagrafi nazionali o regionali, di farsi tramite per fornire le richiamate apparecchiature alle strutture sanitarie operanti nei paesi beneficiati.

Con il successivo articolo 3 si provvede all'adeguamento dell'articolo 33 della sopra menzionata legge regionale, oggetto di specifico rilievo, specificando la fonte normativa della competenza regionale ad assumere, con il regolamento ivi previsto, disposizioni attuative dei Piani di Bacino Distrettuali per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, assicurando, per l'effetto, che l'intervento regolamentare regionale si svolga nel pieno rispetto delle attribuzioni dell'Autorità di bacino distrettuale.

Con l'intervento normativo di cui al successivo articolo 4 si dà attuazione all'ulteriore impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale al fine di evitare l'impugnativa, altresì, dell'articolo 15, che ha introdotto l'articolo 4 bis alla legge regionale 27/2002, recante norme in materia di usi civici, all'uopo meglio precisando le procedure amministrative relative all'istituto della conciliazione stragiudiziale in materia di usi civici e introducendo maggiori richiami alla normativa nazionale.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 34 quater del Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, nell'ambito del registro regionale telematico delle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea con taxi, noleggio con conducente e noleggio autobus con conducente, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'intervento normativo di cui all'articolo 6 nasce dalla necessità di utilizzare le economie di bilancio residue dall'attività di incentivazione all'uso del servizio di trasporto pubblico a favore dei dipendenti regionali per realizzare interventi di mobility management previsti nel Piano Spostamenti Casa Lavoro della Regione.

Con il successivo articolo 7 si intende efficientare l'utilizzo delle risorse pubbliche e accelerare la realizzazione degli investimenti nell'ambito della mobilità e del trasporto pubblico regionale e locale, verificando lo stato di attuazione degli investimenti previsti in tale materia.

L'articolo 8 mantiene, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità per la Regione Liguria di anticipare, a favore dei soggetti beneficiari di contributi per il rinnovo del materiale rotabile, assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per il trasporto pubblico regionale e locale, un importo fino ad un massimo del 50% di quanto certificato e rendicontato al Ministero stesso, nelle more dei versamenti da questi operati e fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa.

L'articolo 9 consente di superare i rilievi mossi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla mancata quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge regionale 2/2022, recante norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria, e della relativa copertura finanziaria per gli esercizi 2023 e 2024, apportando, pertanto, le necessarie modifiche.

L'articolo 10 definisce i tempi di adeguamento, per le strutture di chirurgia ambulatoriale già autorizzate e in esercizio, ai nuovi requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi definiti dalla Giunta regionale nell'ambito della revisione dei percorsi di chirurgia ambulatoriale, al fine di garantire che le relative prestazioni siano erogate in condizioni di massima sicurezza per i pazienti.

Occorre rilevare che, in sede di esame da parte della I Commissione consiliare competente nel merito alla trattazione del disegno di legge de quo, sono stati presentati e, per l'effetto, esaminati gli articoli dall'11 al 18, che costituiscono il contenuto di una tranche di emendamenti d'iniziativa dell'Esecutivo regionale, con la quale sono state introdotte ulteriori disposizioni afferenti a diverse materie - quali la materia ambientale, le onorificenze regionali, la pianificazione urbanistica e le aree protette - e i successivi articoli dal 19 al 22, che formano il contenuto di un'ulteriore tranche di emendamenti d'iniziativa consiliare, con la quale sono state introdotte ulteriori disposizioni afferenti a diverse materie - quali la disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione, la materia del presidio e della tutela del territorio regionale, la disciplina per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, unitamente a misure urgenti di contrasto alla peste suina africana (PSA).

Infine, gli articoli 23 e 24 recano, rispettivamente, la disposizione di invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

Il testo del disegno di legge è stato sottoposto al parere del CAL, che si è espresso favorevolmente in data 5 luglio 2022, nonché ai pareri preventivi delle Commissioni consiliari III, II e IV, che sono stati, rispettiva-

mente, espressi ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento interno, favorevolmente, nelle sedute del 23 e 27 giugno e 7 luglio 2022.

Al termine dell'esame, l'articolato del disegno di legge è stato esaminato dalla I Commissione consiliare nella seduta dell'11 luglio 2022 e, dopo approfondita discussione, approvato, unitamente a tutti gli emendamenti presentati, ad ampia maggioranza di voti da parte dei rappresentanti delle Forze politiche ivi presenti, per cui si auspica che possa essere, altresì, approvato in sede di Aula.

Relazione di minoranza (Ioculano E.)

Il disegno di legge 123, modificativo del Collegato alla legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno 2022 (legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2021), nella versione presentata originariamente dalla Giunta riguarda l'adeguamento di alcune disposizioni di legge regionale ai rilievi presentate dal Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai competenti Ministeri in sede di esame governativo unitamente ad alcune ulteriori disposizioni di adeguamento del nostro ordinamento in materia di sanità, infrastrutture e trasporti.

Nel corso della trattazione in Commissione il Disegno di Legge, a seguito degli emendamenti presentati dalla Giunta, ha ampliato ad altre materie il proprio intervento, includendo alcune modifiche di legge che, a nostro giudizio, avrebbero richiesto una trattazione a parte e una discussione dedicata. La modifica alla legge sui Parchi ad esempio con cui, in ottemperanza alla normativa nazionale e ai rilievi della Corte Costituzionale, si è provveduto ad una più razionale definizione dei confini dopo aver consultato gli enti locali interessati, comporta una nuova estensione delle aree che, se per il Parco del Beigua, grazie soprattutto alla inclusione di una porzione di territorio del comune di Urbe, si traduce in un aumento della superficie, per gli altri Parchi rappresenta una riduzione delle aree in essi ricomprese. Anche sulle modifiche alla legge urbanistica riferite ai comuni tenuti alla formazione dei Piani dei servizi e delle infrastrutture in base alle indicazioni del Piano Territoriale regionale ad oggi ancora in fase di approvazione sarebbe opportuno un approfondimento a parte, soprattutto sui tempi di approvazione del PTR stesso, così come sulla destinazione dello stanziamento a favore dell'Ato Ovest di Imperia per cui sarebbero necessarie delle garanzie rispetto alla conferma dell'impiego di tutti i 5,8 milioni per interventi strutturali per garantire le risorse potabili al territorio, con stanziamenti aggiuntivi per gli interventi emergenziali. Inoltre, in merito alle disposizioni sul riutilizzo di acque reflue domestiche si ritiene che per contrastare in modo efficace ed efficiente nel breve periodo i preoccupanti effetti dei cambiamenti climatici e della crisi idrica, accanto alla emanazione di linee guida da parte della Giunta, sarebbe opportuno introdurre misure concrete e dirette, ad esempio a partire dall'impiego delle acque piovane, per cui ci si riserva di avanzare in Consiglio una proposta.

Durante la discussione in Commissione sono stati inoltre concordati e approvati alcuni emendamenti sottoscritti anche dal nostro Gruppo sul Nucleo di valutazione della dirigenza e sul contrasto alla peste suina.

Per le riserve espresse sopra e per la scelta di affrontare argomenti che avrebbero necessità di una trattazione dedicata all'interno di un provvedimento "omnibus" il voto espresso in Commissione sul DDL 123 è stato di astensione.

Relazione di minoranza (Sansa F.)

Gli emendamenti al ddl 123 dimostrano ancora una volta che la Giunta Regionale procede, anche su temi essenziali come l'emergenza idrica, secondo la logica del tapullo.

L'emendamento 1, come sempre, riunisce questioni essenziali, le tratta in modo vago e superficiale.

Non propone un disegno politico. E perde occasioni importanti.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Affari Legislativi

REGOLAMENTO REGIONALE 13 LUGLIO 2022, N. 1

Modifica al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 7 luglio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 13 luglio 2022;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1

(Inserimento di articolo nel regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)))

1. Dopo l'articolo 12 bis del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 12 ter

(Disposizioni per la stagione venatoria 2022/2023)

1. A seguito dell'emergenza determinata dalla recente introduzione sul territorio regionale del virus della peste suina africana (PSA), per la stagione venatoria 2022/2023, agli articoli da 5 a 8, si dispongono le seguenti deroghe:

- a) articolo 5, comma 1, lett. a): il Comitato di Gestione dell'A.T.C./CA può presentare alla Regione eventuali modifiche alla zonizzazione entro il 20 settembre;
- b) articolo 5, comma 1, lett. b): il Comitato di Gestione dell'A.T.C./CA riceve le domande dei soggetti che intendono costituirsi in squadre, stabilendo le modalità ed i tempi di presentazione delle stesse, che non dovranno superare il 20 agosto;
- c) articolo 5, comma 1, lett. f): il Comitato di Gestione dell'A.T.C./CA invia alla Regione, entro il 20 settembre, i fascicoli di ogni singola squadra contenenti la cartografia in scala 1:25.000 della zona assegnata, nonché le indicazioni relative ad eventuali rotazioni tra le stesse;
- d) articolo 6, comma 3: gli A.T.C. possono modificare in maniera provvisoria l'assegnazione delle zone senza modificare il piano di zonizzazione e si riservano la facoltà di accettare divisioni o formazioni di nuove squadre;

- e) articolo 7, comma 5: le squadre negli A.T.C. sono formate da un numero minimo di 15 componenti;
- f) articolo 8, comma 1: l'azione di caccia può essere esercitata, oltre che di mercoledì e domenica, per una terza giornata settimanale a scelta delle squadre, per un massimo di 10 giornate stagionali, previa comunicazione alla Regione e all'A.T.C./C.A.;
- g) articolo 8, comma 3: l'azione di caccia può essere esercitata con la tecnica della braccata, da un minimo di 12 cacciatori negli A.T.C. e di 9 cacciatori nei C.A., contando anche i cacciatori non iscritti alla squadra;
- h) articolo 8, comma 4: possono essere invitati all'azione di caccia, per ogni giornata e senza limiti numerici, cacciatori che non siano incorsi nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 3;
- i) articolo 8, comma 6: è consentito lo svolgimento contemporaneo di più girate da parte della squadra;
- j) articolo 8, comma 7:
 - la braccata può essere esercitata in zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, o posta in A.T.C./C.A. diverso da quello di appartenenza della squadra, senza che i componenti delle squadre siano iscritti anche nell'A.T.C./C.A. ove si svolgerà la battuta, su invito del caposquadra ospitante che ne darà comunicazione all'A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia;
 - la squadra ospitante può permettere ad un numero massimo di altre due squadre di effettuare l'azione di caccia in braccata o in girata in aree della zona assegnata e di tale invito il caposquadra ospitante darà comunicazione all'ATC/CA entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia;
 - la squadra che, invitata in altri A.T.C. della Liguria, lasci scoperta la zona assegnata nel proprio A.T.C., può invitare altra squadra ad effettuare l'azione di caccia in tale zona e di tale invito il caposquadra ospitante darà comunicazione all'A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia;
- k) articolo 8, comma 8 bis: l'A.T.C., anche di intesa con A.T.C. confinanti, può disporre lo svolgimento di battute congiunte tra squadre confinanti, senza che i componenti delle squadre siano iscritti anche nell'A.T.C. ove si svolgerà la battuta. Le squadre dovranno rispettare il numero minimo di componenti e di invitati giornalieri. I capi abbattuti dovranno essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre dovranno dare conferma della battuta all'A.T.C. competente entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia congiunta, secondo le modalità stabilite dallo stesso, con le quali è disciplinato anche l'eventuale annullamento della battuta.”.

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo della data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dato a Genova addì 13 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

